

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1523 DEL 20/09/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA – SCUOLA DI TERAPIA BREVE STRATEGICA (CTP)” CON SEDE LEGALE AD AREZZO PER TIROCINI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 18 MARZO 1989, N. 56 - RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1588/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Il Centro di Terapia Strategica - Scuola di Terapia Breve Strategica con sede legale ad Arezzo ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della stipula della convenzione con questa Azienda per l’espletamento di tirocini in attività pratica finalizzati alla specializzazione in psicoterapia dei propri allievi, in considerazione della scadenza della precedente adottata con Deliberazione n. 1721 del 12.11.2020.

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In merito alla titolarità del richiedente Scuola, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto 16.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.02.2000 per la sede di Arezzo e con Decreto 27.07.2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04.08.2004 per la sede periferica di Firenze.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con il Centro di Terapia Strategica - Scuola di Terapia Breve Strategica, con sede legale ad Arezzo, per lo svolgimento di tirocini, ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 marzo 1989, n. 56, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente

deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Art. 4, quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

IL **CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA**, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, **riconosciuto dal MIUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo** e **con D.D. del 26.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze**, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

E

L'AZIENDA U.L.S.S. n. 8 "BERICA" CON SEDE LEGALE IN VIALE F. RODOLFI N. 37, 36100 VICENZA, PEC PROTOCOLLO.AULSS8@PECVENETO.IT, C.F. E P.I. N. 02441500242, IN SEGUITO DENOMINATA "AZIENDA/ENTE OSPITANTE", NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PATRIZIA SIMIONATO, NATA A CASTELFRANCO VENETO (TV) IL 20-02-1965, DOMICILIATA AI FINI DELLA PRESENTE CONVENZIONE PRESSO LA SEDE DELLA MEDESIMA;

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

- l'ex Art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifichi il periodo di validità della stessa e la specificazione che nella struttura si svolga attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE DI

siglare tra il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA e l'AZIENDA/ENTE OSPITANTE la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio di specializzazione nel campo specifico della psicoterapia, presso le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE **assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e assicura lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia**, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno della AZIENDA/ENTE OSPITANTE, di psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

Pertanto, l'AZIENDA/ENTE OSPITANTE garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

ART. 2 Obblighi tra le parti

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un **numero massimo di n. 3 studenti** all'anno per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, come responsabile aziendale.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica di attività psicoterapica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 196/2003 sulla privacy.

ART. 4 Oneri di carattere assicurativo

Il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'AZIENDA/ENTE OSPITANTE è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART. 5 Oneri di carattere economico

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

ART. 6 Durata

La presente convenzione **ha la durata anni 4 a** decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno tre (3) mesi, dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità dell'Azienda/ Ente Ospitante.

ART. 7- Imposte

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore.

ART. 8- Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Dott.ssa Patrizia Simionato